

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2018, n. 1254

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Foggia - Campolato" in centro urbano di Foggia a favore del signor Orofino Nicola Domenico.

Assente l'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente dello stesso e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente.

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca'";*
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
 - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione" (art.3, co.1);*
 - "b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;*
 - "c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".*

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

- Il signor Orofino Nicola Domenico, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 11/02/2013, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.108/5624, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturo " Foggia-Campolato ", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 480 di mq. 44 - Ente Urbano;
- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia *sub lett. c)*, ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

- l'allora Servizio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo al signor Orofino, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietario del soprassuolo, - con nota prot. n. 108/5818 del 28/04/2016, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 08 del 13/05/2016, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 16.300,00 (euro sedicimilatrecento/00);
- lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 6935 del 20/05/2016, ha comunicato all'interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione effettivamente utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.630,00 (euro milleseicentotrenta/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/7881 del 4/04/2017, integrata dalla comunicazione pervenuta in data 10/05/2018 di voler corrispondere il prezzo in un'unica soluzione, è stato formalmente accettato dal signor Orofino Nicola Domenico.

ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. e) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- il signor Orofino Nicola Domenico ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 1.630,00 (euro milleseicentotrenta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 90% del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore del signor Orofino Nicola Domenico, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 1.630,00 (milleseicentotrenta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 1.630,00 verrà corrisposta dal signor Orofino Nicola Domenico mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia -

Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 1.630,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udite la relazione e la proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. "Gestione ed Alienazione", dalla Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq. 44 circa, facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 480 di mq. 44 - Ente urbano;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor Orofino Nicola Domenico nato il 9/08/1952, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi €1.630,00 (euro milleseicentotrenta/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di **conferire** alla dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata a Foggia l'11/09/1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE